



DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Direttiva disciplinante le modalità di verifica, istruttoria, controlli e rendicontazione degli oneri sostenuti dai Soggetti Attuatori per l'erogazione dei “contributi per l'autonoma sistemazione” di cui all'art. 9 sexies della Legge 8 agosto 2024, n. 111.

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. La presente direttiva si applica ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, individuati quali Soggetti Attuatori, e detta disposizioni di dettaglio in ordine alla verifica, all'istruttoria, ai controlli, alla rendicontazione e all'erogazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'**art. 9 sexies della Legge 8 agosto 2024, n. 111**, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76.
2. L'obiettivo del presente documento è quello di disciplinare l'attività di controllo attraverso l'armonizzazione dei dati, delle informazioni e delle procedure relative all'erogazione del contributo.

Articolo 2

CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)

1. Il contributo spetta ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia oggetto di un provvedimento di sgombero per inagibilità - adottato entro la data del 3 luglio 2024 - o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità, in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 20 maggio 2024 nel territorio dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli e che provvedono autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. In favore dei nuclei familiari, di cui al comma 1 e che abbiano presentato nei termini istanza di concessione del contributo di autonoma sistemazione, ai sensi dell'art. 9 sexies della Legge 8 agosto 2024, n. 111, il suddetto contributo viene erogato nella misura di:
 - € 400 mensili per il nucleo con un componente;
 - € 500 per il nucleo con due componenti
 - € 700 per il nucleo con tre componenti
 - € 800 per il nucleo con quattro componenti
 - € 900 per i nuclei con cinque o più componenti

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

3. Il contributo mensile di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 2, è aumentato, su istanza del beneficiario e con decorrenza dalla domanda, dalla data di nascita di un nuovo componente, fermo restando il limite massimo previsto, al comma 1, per i nuclei composti da 5 o più componenti.
4. Il contributo è ridotto dal giorno successivo alla riduzione dei suoi componenti, per morte o altra causa, anche dovuta alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente in altra abitazione.
5. Le variazioni che comportano l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario del contributo al proprio Comune.
6. Il contributo è concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione o si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità. In ogni caso i contributi **non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025** e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
7. I contributi per l'autonoma sistemazione non sono cumulabili con altre forme di supporto temporaneo in favore dei soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 9 sexies, eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato, pertanto, dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo eventualmente previste in favore dei medesimi soggetti.
8. A decorrere dalla pubblicazione della presente direttiva, i beneficiari del contributo di autonoma sistemazione presentano ai rispettivi Soggetti Attuatori, trimestralmente o in base a diversa scadenza stabilita da quest'ultimi, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, con la quale oltre alla persistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, attestano:
 - di non essere proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso) in data anteriore all'evento sismico o successivamente alla presentazione della domanda di contributo, di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante;
 - di non aver fatto rientro nell'abitazione sgomberata prima del ripristino delle condizioni di agibilità;
 - di non essere assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - di non aver provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
 - di non aver venduto l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.
9. Il beneficiario, o da chi ne fa le veci, è sempre tenuto a comunicare ai Soggetti Attuatori, entro il termine di 10 giorni dal verificarsi, le circostanze che possono determinare una variazione della misura del contributo, in aumento o diminuzione, una modifica della decorrenza del contributo o la decadenza dal diritto al contributo. In caso di accertata inadempienza provvede il Soggetto Attuatore d'ufficio.
10. Decadono dal diritto al contributo per autonoma sistemazione coloro che non abbiano più i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 8.
11. I Soggetti Attuatori provvedono all'istruttoria adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo.
12. Per le domande di concessione del contributo che alla data della presente direttiva risultino già istruite, verificate e oggetto di liquidazione da parte dei Soggetti Attuatori, ai fini del rimborso delle somme liquidate si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 relativo alle modalità di rendicontazione.

Articolo 3

ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI VERIFICA

1. Spetta ai Comuni, a cui è rimessa l'attività istruttoria, la valutazione e la verifica della sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nonché la verifica della persistenza dei requisiti che danno diritto alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione.
2. Tutte le attività istruttorie relative alla gestione e all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione dovranno essere registrate e costantemente aggiornate nel **Sistema Designa**, sviluppato del Dipartimento di Protezione Civile per monitorare e gestire l'assistenza alla popolazione in caso di emergenze.
3. I Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, nella qualità di Soggetti Attuatori, procedono ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese dai beneficiari, sia all'atto della presentazione della domanda di contributo che, successivamente, per attestare la persistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della presente direttiva. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Soggetto Attuatore e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse.
4. Qualora, dai controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o comunque venga accertata l'indebita percezione, in tutto o in parte, del contributo liquidato, il dichiarante decade dai benefici. I Soggetti Attuatori comunicheranno tempestivamente alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile l'elenco dei beneficiari decaduti dal diritto a percepire il contributo e l'importo delle somme oggetto di eventuale recupero.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, i Soggetti Attuatori predispongono il provvedimento di revoca del contributo comunicando ai soggetti beneficiari di somme non dovute l'obbligo di restituzione delle stesse. Tale restituzione deve avvenire, con le modalità definite dalle singole Amministrazioni Comunali – nella loro qualità di organismi istruttori – entro 30 giorni dalla comunicazione. Il mancato rispetto del già menzionato termine comporta l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto e degli interessi legali.
6. La Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile si riserva la facoltà di effettuare l'estrazione di un ulteriore campionamento di domande, oggetto di rendicontazione e rimborso, finalizzato al controllo delle stesse. Qualora, in esito alle verifiche, venisse accertata l'indebita percezione, in tutto o in parte, del contributo liquidato, la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile comunicherà l'esito negativo del controllo al Soggetto Attuatore che provvederà ai sensi del comma 5.
7. Ai fini della responsabilità connessa all'espletamento delle funzioni di cui alla presente direttiva e della conseguente legittimazione passiva in sede giudiziale, la competenza all'adozione dei provvedimenti di diniego, di riconoscimento del diritto, di liquidazione e di revoca nonché di eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, è individuata, esclusivamente, in capo ai Soggetti Attuatori.
8. Nell'ipotesi di indebita percezione del contributo, l'importo delle somme indebitamente liquidato ed oggetto di recupero da parte dei Soggetti Attuatori, sarà compensato nei successivi atti di trasferimento di risorse finanziarie in favore dei medesimi Soggetti Attuatori.

Articolo 4

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E RIMBORSO

1. I Comuni dovranno trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta notifica della presente direttiva, il nominativo del Responsabile del procedimento sulle attività di che trattasi e l'atto di conferimento dell'incarico.
2. I Comuni interessati, al fine della rendicontazione delle somme, che la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile è tenuta a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, **dovranno far pervenire, unitamente alla richiesta, a firma del Sindaco, di trasferimento delle risorse finanziarie:**
 - Entro e non oltre il 30/11/2024, per il periodo dal 20 maggio 2024 al 30 settembre 2024;
 - Successivamente, con rendicontazione trimestrale

esclusivamente, mediante pec all'indirizzo dg.501800@pec.regione.campania.it la seguente documentazione:

- a. Elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte, con dettagliate informazioni per ogni nucleo familiare, come da modello allegato;
- b. Atto di liquidazione della spesa;
- c. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- d. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo il modello allegato, attestante, con riferimento all'elenco delle domande accolte di cui alla lettera a.:
 - la sussistenza del nesso di causalità tra il contributo erogato e l'evento calamitoso;
 - che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
 - che il contributo di autonoma sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari alloggiati in strutture ricettive o che comunque beneficino di altre forme di assistenza abitativa;
 - di aver acquisito, conservando agli atti dell'ufficio l'informativa sottoscritta, in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679), il consenso esplicito e informato da parte dell'interessato o da chi ne fa veci, al trattamento dei dati personali, anche sensibili, compresa la comunicazione e diffusione degli stessi, anche agli incaricati del trattamento della Regione Campania e dello Stato, per le finalità connesse alla gestione e al controllo dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione;
 - che, per ciascuna istanza di contributo, si è provveduto alla conservazione agli atti di tutta la documentazione - ivi compreso modulo CAS autocertificato e l'ordinanza di sgombero ed esito di inagibilità dell'abitazione - relativa all'accertamento dei requisiti per il suo riconoscimento, alla liquidazione, ai controlli e ad eventuali revoche e recuperi effettuati;
 - di aver effettuato il controllo a campione, nella misura del 5% (o diversa misura stabilita dal Soggetto Attuatore) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese dai beneficiari, sia all'atto della presentazione della domanda di contributo che per attestare la persistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo.

Articolo 5

RISORSE FINANZIARIE

1. Ai sensi del comma 4, dell'art. 9 sexies della Legge 8 agosto 2024, n. 111, agli oneri derivanti dal contributo per l'autonoma sistemazione si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tali risorse finanziarie saranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Regione Campania tramite un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato ed intestata, in esecuzione della DGR n. 512 del 01.10.2024, al Direttore Generale della Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile.
2. Il trasferimento delle risorse, di cui al comma 1 del presente articolo, ai Soggetti Attuatori avverrà, previa acquisizione della documentazione e nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'art. 4 della presente direttiva, e compatibilmente con la disponibilità delle risorse trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Regione Campania.

Articolo 6

PUBBLICAZIONE

1. La presente direttiva è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania.

2. I Soggetti Attuatori provvederanno, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità alla presente direttiva.

Allegato 1): Modello di elenco riepilogativo delle domande accolte;

Allegato 2): Modello di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'art. 4, comma 2 lett.d.

Napoli 07/11/2024

Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo